

TI_GERICHTE 35.2014.102 vom 14. Januar 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-01-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2014.102

FR: TI_GERICHTE 35.2014.102 du 14 janvier 2015

IT: TI_GERICHTE 35.2014.102 del 14 gennaio 2015

Regeste

Ricorso contro decisione incidentale negante effetto sospensivo all'opposizione. Ricorso respinto, in particolare poiché impossibile concludere, con sufficiente certezza, che la procedura d'opposizione si sarebbe conclusa con una vittoria dell'assicurato

Erwägungen

E. 49

cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in R DAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999). Nel merito 2.2. Giusta l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni amministrative possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. L'art. 52 LPGA non prevede una regolamentazione in merito all'effetto sospensivo dell'opposizione (cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar, 2009, ad art. 52, n. 27, p. 659). Tuttavia, occorre osservare che l'art. 54 cpv. 1 lett. b LPGA, secondo il quale le decisioni e le decisioni su opposizione sono esecutive se possono ancora essere impuginate, ma l'opposizione o il ricorso non ha effetto sospensivo, parte dal principio che l'opposizione ha effetto sospensivo (U. Kieser, op. cit., ad art. 52, n. 27, p. 659). L'art. 11 cpv. 1 OPGA prevede, dal canto suo, che l'opposizione ha effetto sospensivo, salvo i casi in cui: a. il ricorso contro una decisione su opposizione non ha effetto sospensivo in virtù della legge; b. l'assicuratore ha tolto l'effetto sospensivo nella sua decisione; c. la decisione ha una conseguenza giuridica il cui effetto non può essere sospeso. L'assicuratore può su domanda o di moto proprio togliere l'effetto sospensivo oppure ristabilirlo se l'aveva tolto con la decisione. Tale domanda deve essere trattata immediatamente (cpv. 2 dell'art. 11 OPGA). 2.3. In una sentenza I 46/04 del 24 febbraio 2004, pubblicata in HAVE 2004, p. 127, l'Alta Corte ha stabilito che l'entrata in vigore, a far tempo dal 1° gennaio 2003, della LPGA e della OPGA non ha modificato la precedente giurisprudenza in materia di ritiro dell'effetto sospensivo di opposizioni e ricorsi (cfr., pure, RAMI 2004 U 521, p. 447ss., consid. 2). A quest'ultima si può quindi continuare a fare riferimento. Con effetto sospensivo s'intende che gli effetti giuridici regolati dal dispositivo di una decisione impugnata non entrano provvisoriamente in vigore, ma rimangono sospesi. Va ancora segnalato che, se la decisione impugnata è di natura positiva, entra in linea di conto l'istituto dell'effetto sospensivo. Secondo la giurisprudenza, oggetto di un atto amministrativo con effetto sospensivo possono essere, per definizione, solo decisioni che

impongono un obbligo o che danno seguito a una richiesta (cfr. RAMI 2003 U 479, p. 188ss., consid. 5.1; DTF 126 V 409 consid. 3b, DTF 124 V 84 consid. 1, DTF 123 V 41 consid. 3 = RAMI 1997 K 985, p. 157). Se, invece, il provvedimento è di natura negativa, ossia se viene respinta una richiesta di constatazione, costituzione, modifica oppure annullamento di diritti o di obblighi, si applicano i provvedimenti cautelari (cfr. RAMI 2003 U 479, p. 188ss., consid. 5.1; DTF 126 V 409 consid. 3b, DTF 124 V 84 consid. 1a, DTF 123 V 41 consid. 3 = RAMI 1997 K 985, p. 159 consid. 4, DTF 117 V 186, 188, DTF 116 Ib 350; RCC 1991 p. 521; RJAM 1983 n. 528 p. 91; RCC 1982 p. 481). Secondo il TFA, i principi giurisprudenziali sviluppati in merito all'art. 55 PA (cfr. DTF 110 V 45, DTF 105 V 268, DTF 98 V 222), sono applicabili, per analogia, nell'ambito dell'art. 56 PA, considerata la stretta connessione esistente fra effetto sospensivo e altri provvedimenti cautelari (cfr. RAMI 2004 U 521, p. 447ss. consid. 2; DTF 117 V 191 consid. 2b).

L'autorità chiamata a decidere in merito al ritiro dell'effetto sospensivo oppure a ordinare delle misure cautelari deve, in entrambi i casi, esaminare se i motivi a favore di un'immediata esecutorietà della decisione appaiano più importanti rispetto a quelli che possono condurre ad una soluzione contraria (cfr. RAMI 2004 U 521 consid. 3 e riferimenti ivi citati). A questo proposito, l'autorità interessata gode di un certo margine d'apprezzamento. Di regola, essa fonderà la propria decisione sui fatti che emergono dalla documentazione a sua disposizione, senza procedere a degli ulteriori accertamenti, onde evitare dispendio di tempo. Trattandosi della ponderazione degli interessi a favore oppure contrari a una immediata esecutorietà, possono avere una certa importanza le prospettive chiare circa l'esito finale della vertenza principale; non deve tuttavia sussistere alcun dubbio al riguardo (cfr. STFA I 439/06 del 19 settembre 2006 consid. 2, U 283/05 del 21 ottobre 2005 consid. 2.2 e riferimenti ivi citati).

2.4. Nella sentenza K 8/96 dell'11 febbraio 1997, parzialmente pubblicata in DTF 123 V 39ss., il TFA, constatato che la decisione impugnata era di natura negativa, ha verificato se la ponderazione degli interessi in gioco giustificava la pronuncia di misure provvisoriale positive, considerando finalmente preponderante l'interesse dell'autorità amministrativa: " (...). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di giudicare che evidente appare l'interesse dell'amministrazione a evitare misure di restituzione di prestazioni laddove potrebbe rivelarsi che esse sono state versate indebitamente. In questo contesto è stato in particolare accennato alle difficoltà d'ordine amministrativo collegate al recupero delle prestazioni versate a torto (DTF 119 V 507 consid. 4 e i riferimenti ivi citati). Per quanto attiene al pregiudizio che il rifiuto di misure provvisoriale positive potrebbe causare all'assicurato, occorre stabilire se, in via di massima, un'improvvisa cessazione dell'erogazione di indennità giornaliera comporta conseguenze tali da compromettere la sua situazione finanziaria e da costringerlo a prendere provvedimenti onerosi o altre disposizioni da lui non esigibili ragionevolmente. A questo proposito, il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di statuire che l'interesse dell'assicurato a non dover far capo, durante la procedura giudiziaria, all'autorità assistenziale non è preponderante rispetto a quello dell'amministrazione a non dover anticipare il versamento delle prestazioni (DTF 119 V 507 consid. 4 e riferimenti). I principi di giurisprudenza suesposti devono trovare applicazione anche nel presente caso. Considerato l'insieme degli elementi in esame, bisogna ammettere che l'interesse della Cassa malati H. è preponderante rispetto a quello dell'assicurato. Ne deriva che, per quanto riguarda il periodo posteriore al 31 dicembre 1995, in favore dell'assicurato neppure possono essere pronunciate misure provvisoriale positive." (STFA succitata, consid. 4 non pubblicato) La priorità di principio dell'interesse dell'amministrazione rispetto a quello

degli assicurati è ancora stata riconosciuta dall'Alta Corte anche in altre sentenze (cfr., ad esempio, STFA 75/04 del 16 aprile 2004 consid. 4.1; STF 8C_110/2008 del 7 maggio 2008 consid. 2.3. e riferimento ivi citato). 2.5. La presente fattispecie non si differenzia, nella sostanza, da quelle trattate nelle pronunzie federali citate al considerando precedente, in cui l'interesse dell'amministrazione a non dovere anticipare il versamento delle prestazioni è stato giudicato preponderante rispetto a quello dell'assicurato a non dovere far capo, in corso di procedura, all'autorità assistenziale, motivo per cui non può essere dato seguito alla richiesta di ripristino dell'effetto sospensivo dell'opposizione. Inoltre, da un esame sommario della documentazione agli atti, non è possibile concludere, con un sufficiente grado di certezza, che la procedura di opposizione pendente dinanzi all'amministrazione, terminerà con la vittoria di RI 1. In effetti, per quanto riguarda l'aspetto somatico, agli atti figurano pareri specialistici divergenti a proposito dell'eziologia dei disturbi lamentati dall'assicurato, segnatamente di quelli localizzati alla spalla sinistra (cfr., in particolare, i doc. 169, C, p. 2, D e F 4). Ricordato che la causalità naturale è una questione di natura squisitamente medica, secondo il TCA, non è possibile attribuire un valore probatorio maggiore a una certificazione rispetto ad un'altra e, quindi, concludere senz'altro a un'origine traumatica dei disturbi ancora presenti posteriormente al 29 settembre 2014. D'altro canto, per quanto concerne l'aspetto psichico, dalla documentazione agli atti, in particolare da quella prodotta in corso di causa, si evince che l'assicurato soffre di disturbi psichici apparsi successivamente all'infortunio del giugno 2012, che hanno necessitato di terapie specifiche, dapprima medicamentose, in seguito pure psicoterapiche (cfr. i doc. E, nonché allegati al doc. V). Ora, è vero che, nella decisione formale del 19 settembre 2014, l'Istituto assicuratore resistente non si è pronunciato circa un suo (eventuale) obbligo a prestazioni in relazione alla problematica psichica (cfr. doc. 171; dalla documentazione di cui esso disponeva a quel momento, non risultava comunque in maniera chiara la presenza di disturbi psichici). Ciò non significa però ancora che la procedura d'opposizione debba certamente concludersi con un riconoscimento di responsabilità, visto che esso dipenderà dall'esito dell'esame - che l'CO 1 è invitato a intraprendere - della questione di sapere se le turbe psichiche costituiscono una conseguenza, naturale e adeguata, dell'infortunio assicurato. Per quanto riguarda la causalità naturale, all'inserto figurano sì delle certificazioni che attestano l'eziologia traumatica della patologia psichica (si veda, ad esempio, il doc. H), esse non appaiono tuttavia tali da poter riconoscere loro un pieno valore probatorio. Inoltre, trattandosi della causalità adeguata, il TCA osserva che il sinistro del giugno 2012, così come l'assicurato stesso l'ha descritto in occasione della sua audizione del 1° ottobre 2012 (cfr. doc. 43), già a prima vista non può essere classificato nella categoria degli infortuni gravi, con la conseguenza che l'adeguatezza non può essere riconosciuta a priori ma che dipenderà dalla valutazione dei criteri di rilievo sviluppati dalla giurisprudenza in materia di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (su questo aspetto, si veda la DTF 115 V 140). Secondo questa Corte, in esito a quanto precede, non sono dunque dati i presupposti affinché possa essere ripristinato l'effetto sospensivo dell'opposizione, tolto dall'amministrazione con la decisione formale del 19 settembre 2014.